



Da questo mese prende il via una rubrica predisposta dal Comitato Comunicazione del Fondo Pensione.

*Il titolo della rubrica è: “**LO SAPEVATE CHE...?**” e vuole essere un approfondimento su varie tematiche che riguardano la previdenza in tutte le sue componenti.*

Ogni aderente potrà partecipare offrendo spunti e suggerendo argomenti che il Responsabile del Fondo affronterà nelle pubblicazioni successive.

Questo mese affrontiamo il tema del TFR (trattamento di fine rapporto) che tante perplessità ha suscitato e continua a suscitare.

Il Comitato Comunicazione vi augura buona lettura.

L'argomento di questo mese è, al contempo, semplice e complesso. Molte sono le informazioni errate che circolano che sono, probabilmente, frutto di passaparola, retaggi del passato o false credenze.

In estrema sintesi abbiamo rilevato che le domande e le perplessità più frequenti sono:

- 1) E' più conveniente lasciare il tfr in azienda o versarlo al Fondo?
- 2) Come sarà tassato il tfr versato al Fondo?
- 3) Una volta versato potrò chiedere una anticipazione anche sulla componente tfr versata al Fondo?
- 4) Potrò decidere più avanti di trasferire il tfr pregresso al Fondo?

Abbiamo girato i quesiti al Responsabile del Fondo che ha predisposto semplici e sintetiche risposte.

- 1) Il tfr lasciato in azienda si rivaluta al tasso fisso dell'1,5% + 75% dell'indice d'inflazione istat, mentre quello versato al fondo, che dal 2007 perde la connotazione di tfr, si rivaluta secondo gli indici del comparto d'investimento assicurativo con una aliquota minima garantita del 2% :

ANNI	RIVALUTAZIONE LORDA % TFR	RENDIMENTO % LORDO FONDO PER I DIPENDENTI E PER I DIRIGENTI IBM	DELTA TRA RIVALUTAZIONE DEL TFR NEL FONDO RISPETTO A QUELLO IN AZIENDA
2007	3,49	5,23	1,74
2008	3,04	4,63	1,59
2009	2,22	4,54	2,32
2010	2,94	4,10	1,16
2011	3,88	4,31	0,43
2012	3,30	4,13	0,83
2013	1,92	4,21	2,29

- 2) Il tfr versato al fondo dal 2007 sconta una tassazione inferiore a quella applicata al tfr lasciato in azienda (l'aliquota irpef applicabile al tfr nel fondo dal 2007 e': massima 15% e minima 9%).

Considerando che ogni aderente ha una tassazione tfr specifica, non comparabile con altri, possiamo vedere che un aderente con **rapporto di lavoro di 20 anni di anzianità al 31/12/2006, se avesse rescisso il rapporto di lavoro nel 2011** avrebbe una **tassazione su tutto il tfr del 23,90%** (calcolato su un reddito di riferimento ipotetico di € 19.350. La tassazione applicata al tfr oscilla tra il 23% e il 34%) **contro una tassazione delle somme riscattate dal fondo per la componente dal 2007 del 13,5%, quindi 10,40 punti percentuale** in meno rispetto a quello lasciato in azienda. **In calce troverete alcune specifiche sui criteri di calcolo della tassazione del TFR.**

- 3) Il TFR versato al Fondo diventa parte integrante della propria posizione; può pertanto essere riscosso come anticipo, ricorrendone le condizioni, per:

- acquisto prima casa di abitazione per se e per i figli;
- ristrutturazione prima casa;
- altre esigenze (massimo 30%);

- spese sanitarie (in questo caso non occorre una anzianità minima per ottenere l'anticipazione)

- In caso di cessazione del rapporto di lavoro è possibile riscuotere l'intera posizione comprensiva della componente tfr.

NB. Le anticipazioni percepite sui montanti dal 2007, e non reintegrate, si considerano tassate in via definitiva e quindi non saranno più tassate al momento del riscatto o della prestazione pensionistica.

- 4) Se il Datore di lavoro acconsente è possibile trasferire in qualsiasi momento il TFR pregresso (quello fino al 2006. Quello dal 2007 è consentito solo per aziende con meno di 50 dipendenti o, per gli altri, al momento della cessazione del rapporto di lavoro).

NOTE

Principi generali sulla tassazione del TFR

La corretta applicazione delle norme fiscali prevede la conoscenza della divisione delle somme per periodo di maturazione nonché l'esatto ammontare della rivalutazione.

In particolare è necessario conoscere le quote maturate prima e dopo l'anno 2001 per distinguere le somme soggette all'art.12 del D.Lgs.47/2000 che modifica il regime previgente.

La tassazione delle quote maturate fino al 31/12/2000

Il primo passo è determinare l'importo della "**franchigia**", questa è pari a €309.87 all'anno ed è riproporzionata per frazioni di anno e per parametro part time. Pertanto il metodo più semplice è determinare l'anzianità ante 2001 in mesi e calcolare:

$(309.87/12) * \text{anzianità in mesi}$.

Il secondo è il calcolo del "**reddito di riferimento**" che serve a determinare l'aliquota da applicare all'imponibile (al netto della franchigia). Il calcolo si effettua sommando tutte le somme maturate (comprese quelle destinate ai fondi pensione); questo importo deve essere diviso per i mesi di anzianità e moltiplicato per 144.

A questo punto è possibile determinare "**l'aliquota**", in base agli scaglioni di reddito facendo una media. Di seguito un esempio con scaglioni in vigore nel 2014.

Reddito di riferimento: € 60.000

In base agli scaglioni di reddito vigenti i primi € 15.000 saranno tassati al 23%; i successivi €13.000 al 27%; i successivi 27.000 al 38% e i rimanenti 5.000 al 41%. Sviluppando il calcolo avremo:

$€ 15.000 * 23\% = € 3.450$

$€ 13.000 * 27\% = € 3.510$

$€ 27.000 * 38\% = € 10.260$

$€ 5.000 * 41\% = € 2.050$

Totale dell'imposta sul reddito di riferimento: 19.270

Aliquota media: $(19.270/60.000) * 100 = 32.12\%$

L'aliquota così determinata deve essere applicata al tfr al netto della franchigia.

La tassazione del tfr maturato a partire dal 2001

La prima differenza rispetto al periodo precedente è la determinazione della **base imponibile**, infatti vanno sottratte le quote di rivalutazione già assoggettate a tassazione separata 11%.

Il **reddito di riferimento** invece, si ottiene aggiungendo alla base imponibile eventuali acconti o anticipazioni già percepiti, nonché eventuali importi versati ai fondi pensione o al fondo di Tesoreria Inps.

L'**aliquota** invece si determina nel modo già esposto.

Molto più ampio invece è il panorama delle **detrazioni applicabili**.

Per i rapporti **cessati fra il 01/01/2001 e il 31/12/2005** era applicabile una detrazione (che quindi abbatte l'imposta e non l'imponibile) di € 61.97 all'anno, da riproporzionare per frazioni di anno e per parametro part time.

Per i **rapporti a tempo determinato**, della durata massima di 2 anni, si applica un'ulteriore detrazione (che si cumulava con la precedente) di € 61.97 all'anno da riproporzionare sempre con gli stessi criteri.

A partire dal **01/04/2008** si applica un'altra detrazione con i seguenti criteri di calcolo:

- Per reddito di riferimento inferiore a €7500, l'importo è di €70
- Per reddito di riferimento compreso fra €7500 e €28000 si applica la formula:
 $50 - 20 * (28000 - \text{reddito di riferimento}) / 20500$
- Per reddito di riferimento compreso fra 28000 e 30000 si applica la formula:
 $50 * (30000 - \text{reddito di riferimento}) / 2000$

Occorre precisare che questa di questa detrazione si può fruire solo una volta l'anno pertanto il sostituto d'imposta è tenuto a farsi autocertificare dal lavoratore il diritto alla fruizione per l'anno di competenza.

Una menzione merita la "clausola di salvaguardia" che prevede, per i rapporti iniziati prima del 31/12/2006, la possibilità di applicare, se più favorevoli, le aliquote per scaglioni vigenti fino al 2006.

DATA PUBBLICAZIONE: LUGLIO 2014